**IT**  
**ALLEGATO IV**

**ALLEGATO IV**

**SEGNALAZIONE PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE**

Indice

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 2

1 Struttura e convenzioni 2

1.1 Struttura 2

1.2 Convenzione di numerazione 2

1.3 Convenzione dei segni 2

1.4 Consolidamento prudenziale 2

PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI 3

**1 FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO** 3

1.1 Osservazioni generali 3

1.2 I 01.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I 1,1) 3

1.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 3

1.3 I 02.03 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I 2.3) 8

1.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 8

1.4 I 02.04 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (I 2.4) 9

1.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 9

1.5 I 03.01 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I 3.1) 11

1.5.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 11

2 IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE 13

2.1. I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (I 5) 13

2.1.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 13

**3 REQUISITI DI LIQUIDITÀ** 17

3.1 I 09.01 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I 9.1) 17

3.1.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 17

## PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1 Struttura e convenzioni

1.1 Struttura

1. Il quadro consta in tutto dei blocchi di informazioni seguenti:

a) fondi propri;

b) calcolo dei requisiti di fondi propri;

c) calcolo dei requisiti relativi alle spese fisse generali;

d) livello di attività in relazione alle condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033;

e) requisiti di liquidità.

2. Per ciascun modello sono indicati i riferimenti giuridici. La presente parte del regolamento contiene ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione di ciascun blocco di modelli, istruzioni relative a posizioni specifiche nonché norme di convalida.

1.2 Convenzione di numerazione

3. Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura di cui ai punti da 4 a 7. I codici numerici in questione sono ampiamente utilizzati nelle norme di convalida.

4. Nelle istruzioni si applica lo schema generale di notazione seguente: {Modello; Riga; Colonna}.

5. Per le convalide all’interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l’indicazione del modello: {Riga; Colonna}.

6. Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe: {Modello; Riga}.

7. Un asterisco segnala che la convalida è effettuata per le righe o le colonne specificate in precedenza.

1.3 Convenzione dei segni

8. Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o i requisiti di fondi propri o i requisiti di liquidità è segnalato come cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduce i fondi propri totali o i requisiti di fondi propri totali è segnalato come cifra negativa. Se l’intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive.

1.4 Consolidamento prudenziale

9. A meno che non sia stata concessa un’esenzione, alle imprese di investimento si applicano su base individuale e consolidata il regolamento (UE) 2019/2033 e la direttiva (UE) 2019/2034, compresi gli obblighi di segnalazione di cui alla parte sette del regolamento (UE) 2019/2033. L’articolo 4, paragrafo 1, punto 11, del regolamento (UE) 2019/2033 definisce una situazione consolidata come il risultato dell’applicazione dei requisiti del regolamento (UE) 2019/2033 a un gruppo di imprese di investimento come se i soggetti del gruppo formassero insieme un’unica impresa di investimento. In applicazione dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033, i gruppi di imprese di investimento devono soddisfare gli obblighi di segnalazione in tutti i modelli sulla base dell’ambito di consolidamento prudenziale (che può divergere dall’ambito di consolidamento contabile).

## PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI

**1 FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO**

1.1 Osservazioni generali

10. La sezione relativa alla rassegna dei fondi propri riporta informazioni sui fondi propri detenuti dall’impresa di investimento e sui relativi requisiti di fondi propri. Consta di due modelli:

a) il modello I 01.01 riporta la composizione dei fondi propri detenuti dall’impresa di investimento: capitale primario di classe 1 (CET1), capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) e capitale di classe 2 (T2);

b) i modelli I 02.03 e I 02.04 riportano il requisito di fondi propri totali, il requisito patrimoniale minimo permanente, il requisito relativo alle spese fisse generali, l’eventuale requisito aggiuntivo di fondi propri e il relativo orientamento, nonché il requisito transitorio di fondi propri e i coefficienti di capitale;

c) il modello I 03.01 contiene informazioni sul calcolo del requisito relativo alle spese fisse generali.

11. Le voci di questi modelli prescindono dagli aggiustamenti transitori. Ciò significa che le cifre (tranne nei casi in cui il requisito transitorio di fondi propri è specificamente indicato) sono calcolate in base alle disposizioni finali (ossia come se non esistessero disposizioni transitorie).

1.2 I 01.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I 1,1)

1.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Riga | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 | **FONDI PROPRI**  Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.  I fondi propri di un’impresa di investimento consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e di classe 2.  È segnalata la somma totale delle righe 0020 e 0380. |
| 0020 | **CAPITALE DI CLASSE 1**  Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1. |
| 0030 | CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1  Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013.  È segnalata la somma totale delle righe da 0040 a 0060, da 0090 a 0140 e 0290. |
| 0040 | **Strumenti di capitale interamente versati**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013).  Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.  Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0050 | **Sovrapprezzo azioni**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.  Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
| 0060 | **Utili non distribuiti**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell’anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili.  È segnalata la somma totale delle righe 0070 e 0080. |
| 0070 | **Utili non distribuiti di anni precedenti**  Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, e articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.  L’articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del regolamento (UE) n. 575/2013 definisce gli utili non distribuiti come «i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile». |
| 0080 | **Utile ammissibile**  Articolo 4, paragrafo 1, punto 121, articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.  L’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 consente di includere come utili non distribuiti gli utili di periodo o di fine esercizio, previo consenso delle autorità competenti, se sono soddisfatte alcune condizioni. |
| 0090 | **Altre componenti di conto economico complessivo accumulate**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0100 | **Altre riserve**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013.  L’importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo. |
| 0110 | **Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1**  Articolo 84, paragrafo 1, articolo 85, paragrafo 1, e articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Somma di tutti gli importi degli interessi di minoranza delle filiazioni compresi nel capitale primario di classe 1 consolidato. |
| 0120 | **Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0130 | **Altri fondi**  Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0140 | **(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1**  È segnalata la somma totale delle righe da 0190 a 0285. |
| 0190 | **(-) Perdite relative all’esercizio in corso**  Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0200 | **(-) Avviamento**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0210 | **(-) Altre attività immateriali**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile. |
| 0220 | **(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali**  Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0230 | **(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri**  Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0240 | **(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri**  Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0285 | **(-) Altre deduzioni**  Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe da 0160 a 0240 di cui sopra. |
| 0290 | **Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti**  Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:  — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 1, 2 e 3, e articoli da 484 a 487 del regolamento (UE) n. 575/2013);  — aggiustamenti transitori dovuti a interessi di minoranza aggiuntivi (articoli 479 e 480 del regolamento (UE) n. 575/2013);  — altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1 (articoli da 469 a 478 e articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovuti a disposizioni transitorie;  — altri elementi del capitale primario di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale primario di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0040 a 0285.  Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0300 | **CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1**  Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013.  È segnalata la somma totale delle righe 0310 e 0410. |
| 0310 | **Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013.  L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
| 0320 | **Sovrapprezzo azioni**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.  L’importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli «strumenti di capitale interamente versati ed emessi direttamente». |
| 0330 | **(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1**  Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0410 | **Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti**  Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:  — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 4 e 5, e articoli da 484 a 487, 489 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013);  — strumenti emessi da filiazioni che sono riconosciuti nel capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 83, 85 e 86 del regolamento (UE) n. 575/2013): somma di tutti gli importi del capitale di classe 1 ammissibile delle filiazioni inclusa nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato, compreso anche il capitale emesso da una società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013);  — aggiustamenti transitori dovuti all’inclusione aggiuntiva nel capitale aggiuntivo di classe 1 di strumenti emessi da filiazioni (articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti del capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato dovuti a disposizioni transitorie;  — altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 472, 473 *bis*, 474, 475, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dovuti a disposizioni transitorie;  — eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1, dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale aggiuntivo di classe 1 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 superino l’importo degli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 0300 e corrisponde all’opposto dell’eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 incluso, tra le altre deduzioni, nella riga 0285;  — altri elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale aggiuntivo di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0310 a 0330.  Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0420 | **CAPITALE DI CLASSE 2**  Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013.  È segnalata la somma totale delle righe 0430 e 0520. |
| 0430 | **Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013.  L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
| 0440 | **Sovrapprezzo azioni**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.  L’importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli «strumenti di capitale interamente versati ed emessi direttamente». |
| 0450 | **(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2**  Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0520 | **Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti**  Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:  — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale di classe 2 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 6 e 7, e articoli 484, 486, 488, 490 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013);  — strumenti emessi da filiazioni che sono riconosciuti nel capitale di classe 2 (articoli 83, 87 e 88 del regolamento (UE) n. 575/2013): somma di tutti gli importi dei fondi propri ammissibili delle filiazioni inclusa nel capitale di classe 2 consolidato, compreso anche il capitale di classe 2 ammissibile emesso da una società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013);  — aggiustamenti transitori dovuti all’inclusione aggiuntiva di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2 (articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti dei fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato dovuti a disposizioni transitorie;  — altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2 (articoli 472, 473 *bis*, 476, 477, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale di classe 2 dovuti a disposizioni transitorie;  — eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2, dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all’articolo 56, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale di classe 2 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale di classe 2 superino l’importo degli elementi del capitale di classe 2 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 0420;  — altri elementi del capitale di classe 2 o deduzioni da un elemento del capitale di classe 2 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0430 a 0450.  Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |

1.3 I 02.03 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I 2.3)

1.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Riga | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 | **Requisito di fondi propri**  Articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/2033.  Questa voce è l’importo massimo delle righe 0020 e 0030. |
| 0020 | **Requisito patrimoniale minimo permanente**  Articolo 14 del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0030 | **Requisito relativo alle spese fisse generali**  Articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0050 - 0090 | **Requisiti transitori di fondi propri** |
| 0050 | **Requisito transitorio basato sui requisiti di fondi propri del regolamento (UE) n. 575/2013**  Articolo 57, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0060 | **Requisito transitorio basato sui requisiti relativi alle spese fisse generali**  Articolo 57, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0070 | **Requisito transitorio per le imprese di investimento precedentemente soggette solo a un requisito patrimoniale iniziale**  Articolo 57, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0080 | **Requisito transitorio basato sul requisito patrimoniale iniziale al momento dell’autorizzazione**  Articolo 57, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0090 | **Requisito transitorio per le imprese di investimento che non sono autorizzate a prestare determinati servizi**  Articolo 57, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0110 - 0130 | **Voci per memoria** |
| 0110 | **Requisito di fondi propri aggiuntivi**  Articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034.  Fondi propri aggiuntivi richiesti a seguito del processo di revisione prudenziale. |
| 0120 | **Requisito di fondi propri totali**  Il requisito di fondi propri totali di un’impresa di investimento è costituito dalla somma dei requisiti di fondi propri applicabili alla data di riferimento, del requisito di fondi propri aggiuntivi segnalato nella riga 0110 e dell’orientamento sui fondi propri aggiuntivi segnalato nella riga 0120. |

1.4 I 02.04 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (I 2.4)

1.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Riga | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 | **Coefficiente di capitale primario di classe 1**  Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/2033.  Questa voce è espressa in percentuale. |
| 0020 | **Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1**  Questa voce indica l’eccedenza o la carenza di capitale primario di classe 1 in relazione al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.  Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce. |
| 0030 | **Coefficiente di classe 1**  Articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/2033.  Questa voce è espressa in percentuale. |
| 0040 | **Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1**  Questa voce indica l’eccedenza o la carenza di capitale di classe 1 in relazione al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.  Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce. |
| 0050 | **Coefficiente di fondi propri**  Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/2033.  Questa voce è espressa in percentuale. |
| 0060 | **Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale**  Questa voce indica l’eccedenza o la carenza di fondi propri in relazione al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.  Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce. |

1.5 I 03.01 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I 3.1)

1.5.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Riga | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 | **Requisito relativo alle spese fisse generali**  Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.  L’importo segnalato è pari ad almeno il 25 % delle spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente (riga 0020).  Nei casi in cui vi sia un cambiamento sostanziale come indicato nell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033, l’importo segnalato è il requisito relativo alle spese fisse generali imposto dall’autorità competente a norma di tale articolo.  Nei casi specificati all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033, l’importo da segnalare è costituito dalle spese fisse generali previste dell’anno in corso (riga 0200). |
| 0020 | **Spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente dopo la distribuzione degli utili**  Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.  Le imprese di investimento segnalano le spese fisse generali dell’anno precedente dopo la distribuzione degli utili. |
| 0030 | **Totale delle spese dell’anno precedente dopo la distribuzione degli utili**  Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.  È segnalato l’importo dopo la distribuzione degli utili. |
| 0040 | **Di cui: spese fisse sostenute da terzi per conto delle imprese di investimento**  Articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0050 | **(-) Totale deduzioni**  Oltre agli elementi per la deduzione di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033, dal totale delle spese sono dedotti anche gli elementi seguenti, se inclusi nelle spese totali conformemente alla disciplina contabile pertinente:  a) le provvigioni, le commissioni di collocamento e gli altri oneri pagati alle controparti centrali, alle borse, ad altre sedi di negoziazione e ai broker intermedi ai fini dell’esecuzione, della registrazione o della compensazione delle operazioni, solo se direttamente trasferiti e addebitati ai clienti. Non sono compresi le provvigioni e gli altri oneri necessari per mantenere l’adesione o far fronte in altro modo agli obblighi finanziari di ripartizione delle perdite nei confronti delle controparti centrali, delle borse e di altre sedi di negoziazione;  b) gli interessi pagati ai clienti sul denaro dei clienti, qualora non sussista alcun obbligo di pagamento di tali interessi;  c) le spese fiscali se dovute in relazione agli utili di esercizio dell’impresa di investimento;  d) le perdite derivanti dalla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari;  e) i pagamenti relativi ad accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti, in virtù dei quali l’impresa di investimento è tenuta a trasferire all’impresa madre, dopo la redazione del bilancio di esercizio, il suo risultato di esercizio;  f) i versamenti a un fondo per rischi bancari generali ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013;  g) le spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0060 | **(-) Bonus per il personale e altra retribuzione**  Articolo 13, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.  I bonus per il personale e altra retribuzione sono considerati dipendenti dall’utile netto dell’impresa di investimento nell’anno in questione se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:  h) i bonus per il personale o altra retribuzione da dedurre sono già stati versati ai dipendenti nell’anno precedente l’anno di pagamento, o il pagamento dei bonus per il personale o altra retribuzione ai dipendenti non avrà alcuna incidenza sulla posizione patrimoniale dell’impresa nell’anno di pagamento;  i) per quanto riguarda l’anno in corso e gli anni futuri, l’impresa non è tenuta a concedere o assegnare ulteriori bonus o altri pagamenti sotto forma di retribuzione, a meno che non realizzi un utile netto in quell’anno. |
| 0070 | **(-) Quote di partecipazione agli utili netti per dipendenti, amministratori e soci**  Articolo 13, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.  Le quote di partecipazione agli utili per dipendenti, amministratori e soci sono calcolate sulla base degli utili netti. |
| 0080 | **(-) Altri pagamenti discrezionali di utili e retribuzione variabile**  Articolo 13, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0090 | **(-) Commissioni e provvigioni pagabili condivise**  Articolo 13, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0100 | **(-) Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali e addebitati ai clienti**  Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali, alle borse, ad altre sedi di negoziazione e ai broker intermedi ai fini dell’esecuzione, della registrazione o della compensazione delle operazioni, solo se direttamente trasferiti e addebitati ai clienti. Non sono compresi le provvigioni e gli altri oneri necessari per mantenere l’adesione o far fronte in altro modo agli obblighi finanziari di ripartizione delle perdite nei confronti delle controparti centrali, delle borse e di altre sedi di negoziazione. |
| 0110 | **(-) Provvigioni per gli agenti collegati**  Articolo 13, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0130 | **(-) Spese non ricorrenti da attività non ordinarie**  Articolo 13, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0140 | **(-) Spese fiscali**  Spese fiscali se dovute in relazione agli utili di esercizio dell’impresa di investimento. |
| 0150 | **(-) Perdite derivanti dalla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari**  Significato sufficientemente chiaro. |
| 0160 | **(-) Accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti**  Pagamenti relativi ad accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti, in virtù dei quali l’impresa di investimento è tenuta a trasferire all’impresa madre, dopo la redazione del bilancio di esercizio, il suo risultato di esercizio. |
| 0170 | **(-) Spese per materie prime**  I negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni possono dedurre le spese per materie prime connesse alla negoziazione di derivati della merce sottostante da parte di un’impresa di investimento. |
| 0180 | **(-) Versamenti a un fondo per rischi bancari generali**  Versamenti a un fondo per rischi bancari generali ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0190 | **(-) Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri**  Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0200 | **Spese fisse generali previste dell’anno in corso**  Proiezione delle spese fisse generali per l’anno in corso dopo la distribuzione degli utili. |
| 0210 | **Variazione delle spese fisse generali (%)**  L’importo è segnalato come il valore assoluto di:  [(spese fisse generali di esercizio dell’anno in corso) - (spese fisse generali previste dell’anno precedente)/(spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente)] |

2 IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE

2.1. I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (I 5)

2.1.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Riga | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 | **Attività gestite (combinate)**  Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.  Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.  Le imprese di investimento comprendono le attività discrezionali e non discrezionali gestite.  L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
| 0020 | **Ordini dei clienti (combinati) trattati — operazioni a pronti**  Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.  L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
| 0030 | **Ordini dei clienti (combinati) trattati — derivati**  Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.  L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
| 0040 | **Attività salvaguardate e gestite**  Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.  L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
| 0050 | **Denaro dei clienti detenuto**  Articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.  L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
| 0060 | **Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti e operazioni su derivati**  Articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2019/2033.  L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
| 0070 | **Rischio di posizione netta**  Articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033.  L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
| 0080 | **Margine di compensazione fornito**  Articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033.  L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
| 0090 | **Default della controparte della negoziazione**  Articolo 12, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2019/2033.  L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
| 0100 | **Totale (combinato) delle attività in bilancio e fuori bilancio**  Articolo 12, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2019/2033.  Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0110 | **Ricavi totali lordi annuali combinati**  Articolo 12, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.  Il valore segnalato è (riga 0120 + riga 0130). |
| 0120 | **Ricavi totali lordi annuali**  Valore dei ricavi totali lordi annuali esclusi i ricavi lordi generati all’interno del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0130 | **(-) parte infragruppo dei ricavi lordi annuali**  Valore dei ricavi lordi generati all’interno del gruppo di imprese di investimento ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0140 | **Di cui: ricavi dalla ricezione e trasmissione di ordini**  Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
| 0150 | **Di cui: ricavi dall’esecuzione di ordini per conto dei clienti**  Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
| 0160 | **Di cui: ricavi dalla negoziazione per conto proprio**  Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
| 0170 | **Di cui: ricavi dalla gestione del portafoglio**  Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
| 0180 | **Di cui: ricavi dalla consulenza in materia di investimenti**  Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
| 0190 | **Di cui: ricavi dall’assunzione a fermo di strumenti finanziari/dal collocamento sulla base di un impegno irrevocabile**  Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
| 0200 | **Di cui: ricavi dal collocamento senza impegno irrevocabile**  Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
| 0210 | **Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione**  Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
| 0220 | **Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi organizzati di negoziazione**  Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
| 0230 | **Di cui: ricavi dalla custodia e amministrazione di strumenti finanziari**  Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
| 0240 | **Di cui: ricavi dalla concessione di crediti o prestiti agli investitori**  Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
| 0250 | **Di cui: ricavi dalla consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché dalla consulenza e dai servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese**  Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
| 0260 | **Di cui: ricavi da servizi di cambio**  Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
| 0270 | **Di cui: ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria**  Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
| 0280 | **Di cui: ricavi da servizi connessi con l’assunzione a fermo**  Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
| 0290 | **Di cui: servizi di investimento e attività accessorie collegati agli strumenti derivati**  Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |

**3 REQUISITI DI LIQUIDITÀ**

3.1 I 09.01 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I 9.1)

3.1.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Riga | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 | **Requisito di liquidità**  Articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0020 | **Garanzie per i clienti**  Articolo 45 del regolamento (UE) 2019/2033.  Il valore segnalato è l’1,6 % dell’importo totale delle garanzie fornite ai clienti ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0030 | **Attività liquide totali**  Articolo 43, paragrafo 1, lettera a), e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.  Le attività liquide totali sono segnalate dopo l’applicazione dei coefficienti di scarto pertinenti. |